

Rgn ..... \2018

IL GOT

sciogliendo la riserva assunta in data 30/11/2018;

esaminati gli atti e rilevato che:

parte attrice con riferimento al mutuo ipotecario stipulato in data 9 giugno 2008, per l'importo di €. 200.000,00 chiede di accertare la nullità della clausola contrattuale ex art. 117 TUB, comma 6, in quanto si indicherebbe un tasso di interesse contrattuale inferiore al Tasso di interesse effettivamente applicato, e di conseguenza di rideterminare il piano di ammortamento con il tasso sostitutivo di cui all'art. 117 T.U.B. comma 7, lettera a), condannando la convenuta alla restituzione in favore dell'attore di €. 35.958,08;

parte convenuta, nel contestare le domande attoree, ha formulato domanda riconvenzionale, considerato che l'attore risulta moroso nel pagamento delle rate del mutuo, così chiedendo che l'attore medesimo sia condannato a pagare la residua somma complessiva di €. 175.413,99 oltre agli interessi a partire dal 1/6/2018;

-solo parte attrice ha formulato istanze istruttorie, chiedendo licenziarsi c.t.u.

#### **Nomina**

c.t.u. la dott.ssa ..... con studio in Savona per accertare se in applicazione delle istruzioni della Banca D'Italia sussista la dedotta divergenza tra TAEG/ISC contrattuale e quello effettivo; e, in caso affermativo, per rideterminare il piano di ammortamento del mutuo mediante applicazione dell'art. 117 comma 7 TUB e per quantificare l'eventuale maggior somma corrisposta dall'attore a titolo di interessi e conseguentemente, il residuo credito della banca (effettuata, ove sia risultato un credito dell'attore, la compensazione).

Fissa per il giuramento e l'affidamento dell'incarico l'udienza del 11 gennaio 2019 alle ore 13,30

Si comunichi alle parti ed al CTU nominato

Savona, lì 04/12/2018

IL GOT

(dott.ssa Angela Anna Canessa)

